



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 27;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche "Testo unico del pubblico impiego" o "TUPI");

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/CONTR/2000, come modificato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto n. 862 del 15.03.2024 con cui il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche: "USR") conferiva alla *OMISSIS*, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, il posto di funzione dirigenziale non generale presso l'Ufficio XI – U.A.T. di Monza e Brianza, per un periodo di tre anni decorrente dal 22 marzo 2024;

VISTI i fogli di rilievo formulati dal Magistrato Istruttore (prot. C.d.c n. 6746 del 2 maggio 2024 e n. 7561 del 10 maggio 2024) e le rispettive note di controdeduzione dell'Amministrazione pervenute in data 9 maggio (prot. Cdc n. 7412) e 15 maggio 2024 (prot. Cdc n. 7777);

VISTA la relazione istruttoria prot. 7929 in data 17 maggio 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione al Collegio;

VISTA l'istanza di deferimento al Collegio (prot. C.d.c. n. 7937 del 17 maggio 2024) che il Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti ha formulato ritenendo condivisibili i dubbi di legittimità prospettati dal Magistrato Istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 143 del 17 maggio 2024 mediante la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per l'esame dell'atto e la pronuncia sul visto e la registrazione;

VISTA la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo prot. n. 7985 del 17 maggio 2024, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata all'Amministrazione che ha adottato il decreto e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

VISTA la nota prot. USR n. 25379 del 20 maggio 2024, acquisita al prot. Cdc con prot. n. 8146 del 21 maggio 2024, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato il ritiro del decreto del direttore generale n. 862 del 15.03.2024, oggetto di deferimento;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Iole Genua;

FATTO E DIRITTO

1. In data 20.03.2024 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il decreto n. 862 del 15.03.2024 con cui il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche: "USR") conferiva alla *OMISSIS* dirigente scolastica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche: "TUPI"), il posto di funzione dirigenziale non generale presso l'Ufficio XI - U.A.T. di Monza e Brianza, per un periodo di tre anni decorrente dal 22 marzo 2024. La norma in base alla quale l'USR ha conferito l'incarico dirigenziale è dunque l'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, il quale consente che gli incarichi di dirigenza amministrativa siano *"conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti"*.

2. Con foglio di rilievo prot. C.d.c. n. 6746 del 2 maggio 2024, il Magistrato Istruttore, dubitando della legittimità dell'atto soggetto a controllo, ha chiesto all'Amministrazione di chiarire:

1) le ragioni per le quali l'esaminato provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale amministrativo (d.d.g. n. 862 del 15.03.2024) risultasse cronologicamente antecedente rispetto al provvedimento di collocamento dell'interessata fuori dal ruolo della dirigenza scolastica, adottato con d.d.g. n. 871 del 18 marzo 2024, trasmesso in allegato al provvedimento oggetto di controllo. Ciò in considerazione del fatto che la locuzione *"previo collocamento fuori ruolo"*, utilizzata dal comma 5-bis dell'art. 19 TUIP, scandisce una ben precisa sequenza temporale, secondo la quale il provvedimento di collocamento fuori ruolo deve precedere il conferimento dell'incarico, anche al fine di garantire il corretto computo del trattamento retributivo. Nel caso di specie, peraltro, la dirigente interessata risultava appartenere al distinto ruolo di cui all'art. 25 TUIP;

2) la coerenza, con il d.d.g. n. 862 del 15.03.2024, del successivo d.d.g. n. 1010 del 20 marzo 2024, parimenti presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione in data 22 marzo 2024, mediante il quale alla stessa *OMISSIS* veniva attribuito un incarico triennale di dirigenza scolastica sull'Istituto Comprensivo Diaz di Milano, decorrente dalla medesima data del 22 marzo 2024.

2.1. La sequenza procedimentale delineata dall'USR è stata ricostruita nei seguenti termini dall'Amministrazione in sede di riscontro al foglio di rilievo formulato dal Magistrato Istruttore con riferimento al d.d.g. n. 1010 del 20 marzo 2024: *"al fine di semplificare la lettura della complessa vicenda in esame, si riassumono qui di seguito i provvedimenti adottati da questo Ufficio seguendo la loro successione nel tempo: (...)*

- D.D.G. 862 del 15 marzo 2024: incarico di direzione dell'Ufficio XI – UAT di Monza e Brianza conferito alla *OMISSIS* ai sensi del comma 5 bis dell'art.19 del D.lgs. 165/01 e smi, con decorrenza dal 22 marzo 2024 e per un triennio;

- D.D.G. 871 del 18 marzo 2024: collocamento fuori dal ruolo della dirigente scolastica *OMISSIS*, sempre con decorrenza dal 22 marzo 2024;

- D.D.G. 1002 del 20 marzo 2024: rientro della *OMISSIS* nei ruoli della dirigenza scolastica, con decorrenza dal 22 marzo 2024 e

- D.D.G. 1010 del 20 marzo 2024: incarico di dirigenza scolastica sull'IC. Diaz di Milano, con decorrenza dal 22 marzo 2024, conferito in attesa di registrazione dell'incarico di cui al D.D.G. 862 del 15/03/2024".

Detta nota ha, pertanto, chiarito che la dirigente scolastica *OMISSIS* risultava collocata nel ruolo della dirigenza scolastica al momento dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigenza amministrativa (15 marzo 2024), e che il d.d.g. n. 1002 del 20.03.2024, decretante *"il rientro nei ruoli di dirigente scolastico della Lombardia"* con decorrenza dal 22.03.2024, ha rappresentato un atto uguale e contrario rispetto al d.d.g. n. 871 del 18.03.2024, di *"collocamento fuori dal ruolo della dirigente scolastica dott.ssa *OMISSIS*, sempre con decorrenza dal 22 marzo 2024"*. In

definitiva, avendo il successivo d.d.g. n. 1002 del 20.03.2024 neutralizzato gli effetti del precedente d.d.g. n. 871 del 18.03.2024 - sovrapponendo a partire dalla medesima data del 22.03.2024 una situazione giuridica incompatibile con quella costituita da quest'ultimo - se ne è dedotto che la dott.ssa *OMISSIS* non è mai stata collocata fuori dal ruolo della dirigenza scolastica.

2.2. L'evidente contraddittorietà tra i due provvedimenti presentati al controllo nonché la coincidenza dei termini di decorrenza dei due differenti e non cumulabili incarichi non ha consentito di discernere, dalla mera lettura degli atti, la reale volontà dell'Amministrazione in ordine a quale delle due funzioni dovesse essere concretamente svolta dalla dott.ssa *OMISSIS* a partire dal 22 marzo 2024.

3. Con nota di risposta del 9.05.2024 (prot. Ufficio Scolastico Regionale n. 23629) l'Amministrazione, senza chiarire le ragioni per le quali il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale amministrativo fosse stato non già preceduto, bensì seguito, dal provvedimento di collocamento dell'interessata fuori dal ruolo della dirigenza scolastica, ha trasmesso le proprie controdeduzioni al rilievo preventivo, spiegando che:

- l'incarico di dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Diaz di Milano era stato conferito all'interessata *"nelle more della procedura tesa alla registrazione dell'incarico"* di dirigente amministrativo dell'U.A.T. di Monza e Brianza;

- *"dal 22.03.2024, (...) *OMISSIS* svolge le funzioni di dirigente scolastico dell'I.C. Diaz di Milano, in attesa degli esiti della procedura di controllo. Si allega, a tal fine, la sua presa di servizio"*.

4. Ad avviso dei Magistrati preposti al controllo preventivo di legittimità, le controdeduzioni dell'USR non sono apparse idonee a superare i rilievi formulati, apparendo l'atto viziato per violazione di legge, in ragione dell'assenza *ab origine* del presupposto richiesto dalla legge per il conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e per contrasto con i principi di logicità, non contraddittorietà e ragionevolezza. Ciò anche in considerazione della scelta, assunta dall'USR, di mantenere l'interessata nel ruolo di appartenenza mediante un *contrarius actus* che ha posto nel nulla il provvedimento di collocamento fuori ruolo, pur tardivamente assunto, e di adottare, in tal modo, una condotta incompatibile con la volontà di perseguire l'effetto giuridico del conferimento di un incarico di dirigenza amministrativa *ex art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001*.

5. Al riguardo, il Collegio prende atto del fatto che il d.d.g. n. 1010 del 20 marzo 2024 è stato ammesso alla registrazione il 20/05/2024 n. 176, su concorde avviso del Magistrato Istruttore e del Consigliere Delegato, che hanno ritenuto *"di attribuire valore determinante, ai fini dell'ammissione al visto, alla circostanza per cui l'interessata – titolare di qualifica di dirigente scolastica – risultava collocata all'interno del ruolo dirigenziale di appartenenza al momento dell'adozione dell'esaminato decreto di*

conferimento dell'incarico di dirigenza scolastica", pur raccomandando all'Amministrazione di evitare in futuro il ricorso a locuzioni che intendano suggerire l'idea che un incarico dirigenziale conferito per secondo in termini cronologici possa essere legittimamente portato a esecuzione senza attendere gli esiti del controllo, nelle more dell'ammissione al visto di legittimità di un incarico conferito per primo.

6. Con nota prot. USR n. 25379 del 20 maggio 2024, acquisita al prot. Cdc con prot. n. 8146 del 21 maggio 2024, l'Amministrazione ha chiesto formalmente il ritiro in autotutela del d.d.g. n. 862 del 15.03.2024 *"preso atto dell'avvenuta registrazione dell'incarico in qualità di dirigente scolastico di cui al DDG 1010 del 20.03.2024, ivi comprese le indicazioni in esso contenute"*. Con la medesima nota l'Amministrazione ha altresì richiesto il ritiro del d.d.g. n. 871 del 18.03.2024, recante il collocamento fuori ruolo. Al riguardo, il Collegio osserva che quest'ultimo provvedimento costituisce un presupposto del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale, unico atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e pertanto suscettibile di ritiro da parte dell'Amministrazione e di restituzione ad opera della Corte dei conti. Evidenzia, al riguardo, che le valutazioni svolte sul provvedimento di collocamento fuori ruolo si giustificano alla luce del fatto che il controllo preventivo di legittimità si estende necessariamente agli atti presupposti del provvedimento che ne è oggetto, nella misura in cui gli stessi inficiano l'atto sottoposto al controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia

dichiara il non luogo a provvedere in merito al decreto n. 862 del 15.03.2024 con cui il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ministero dell'Istruzione e del Merito ha conferito alla *OMISSIS*, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, il posto di funzione dirigenziale non generale presso l'Ufficio XI – U.A.T. di Monza e Brianza, per un periodo di tre anni decorrente dal 22 marzo 2024.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

Il Relatore
(dott.ssa Iole Genua)

Il Presidente
(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
27 maggio 2024
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)